

Accordo di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modificazioni e, in particolare, il comma 2 dell’articolo 35-ter recante «*Portale unico del reclutamento*» nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 35-ter del predetto decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le modalità di pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale, anche in relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tenendo conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti;

Considerato che il citato comma 2 dell’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone, altresì, che per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante le «Caratteristiche e modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento» adottato in data 3 novembre 2023, previa approvazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 6 settembre 2023 e, in particolare, l’articolo 11, commi 2 e 5;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia recante le «Caratteristiche e modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183» adottato in data 28 dicembre 2023, previa approvazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (di seguito definito, «Decreto sul Portale inPA delle Forze Armate»);

Considerato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito definito “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 28;

Considerato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» (Codice Privacy), integrato con le modifiche introdotte dal

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito definito «Codice Privacy»);

Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica presenta tutte le garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti del Regolamento, del Codice Privacy, i provvedimenti e le linee guida dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo) e delle autorità europee in materia di protezione dei dati personali (più in generale, di seguito collettivamente definite «Norme in materia di protezione dei dati personali»).

Considerato che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto:

_____ (indicare denominazione dell'Ente), con sede in _____, codice fiscale _____, in personale del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (di seguito anche, “**Titolare**”)

DESIGNA

il **Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri**, con sede in corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, codice fiscale 80188230587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ex articolo 3, comma 1, lett. a* del DPCM 25 maggio 2018, quale Responsabile del trattamento dati *ex articolo 28* del Regolamento (di seguito anche, “**Responsabile**”).

I summenzionati sono anche definiti all'interno dell'Atto singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”.

A tale riguardo il Responsabile del trattamento, accettando la presente designazione:

- conferma la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali;
- si obbliga a procedere al trattamento dei dati – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente e ai provvedimenti dell'Autorità di controllo, alle istruzioni di carattere generale nonché a ogni altra istruzione documentata impartita dal Titolare, che vigilerà sulla loro puntuale osservanza con modalità che saranno successivamente concordate.

Di seguito sono definiti i termini dell'Accordo, comprensivi delle istruzioni operative, che il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile del trattamento e che quest'ultimo accetta con la sottoscrizione dello stesso.

1. Elementi essenziali dei trattamenti che il Responsabile è autorizzato a svolgere

Il Responsabile è autorizzato a trattare per conto del Titolare tutti i dati personali necessari per la corretta esecuzione dell'Attività;

La durata del trattamento è limitata e coincide con la durata dell'Attività ovvero di sue eventuali proroghe, fatti salvi l'adempimento di specifici obblighi di legge o di documentate istruzioni impartite dal Titolare ed è finalizzata all'adempimento degli obblighi assunti con l'Attività indicata in premessa;

Il tipo di dati personali trattati sono quelli indicati nella tabella che segue:

- dati personali comuni: dati anagrafici, dati di contatto, dati identificativi, dati relativi al percorso di studi, ai titoli e alle abilitazioni, dati relativi a esperienze lavorative, dati relativi a interessi e preferenze e, in generale, tutti i dati inseriti nelle domande di partecipazione da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento di procedure di selezione e concorsi pubblici;
- dati personali relativi a condanne penali e reati, ex articolo 10 del Regolamento: casellario giudiziale; qualità di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza), iscrizione nelle liste elettorali;
- dati personali particolari ex articolo 9 del Regolamento: dati relativi alla salute, dati relativi all'appartenenza etnica.

Le categorie di interessati sono:

- cittadini;
- fruitori del servizio di compilazione della candidatura contenuto nel portale “inPA”;
- candidati alle procedure di reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni (come bandi di concorso e/o di selezione e/o di mobilità);
- soggetti coinvolti nello svolgimento di procedure di selezione e concorsi pubblici, anche in qualità di componenti di commissioni esaminatrici o di comitati di vigilanza;
- dipendenti, collaboratori, consulenti e commissari del Titolare di cui il Responsabile gestisce informazioni personali.

Per l'esecuzione delle Attività, il Responsabile del trattamento è autorizzato a nominare Sub-Responsabili per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, par. 4, del Regolamento.

2. Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare e limiti e termini del trattamento dei dati personali

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali solo e nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e delle attività di propria competenza e delle relative finalità.

Il Responsabile è tenuto a garantire che il trattamento dei dati personali, per quanto di propria competenza, sia effettuato in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento.

2.1 Istruzioni del Titolare

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare

attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività, nonché a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

È vietato il trasferimento di dati personali in qualsiasi paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare deve attuare comunque le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Qualora il Responsabile ritenga che una delle istruzioni violi il Regolamento o altre disposizioni nazionali o comunitarie deve informare immediatamente il Titolare.

2.2 Fornitura dei dati al Titolare

Qualora il Titolare o soggetto/funzione da esso incaricato/a abbia necessità, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di accedere a dati non disponibili attraverso i servizi applicativi, li richiede per iscritto, esplicitando tipologia dei dati, tempistica e modalità di fornitura, al Responsabile, il quale è tenuto a renderli disponibili.

Le richieste di forniture di dati e le relative risposte sono scambiate mediante comunicazioni protocollate ovvero mediante e-mail fra Titolare e Responsabile. Il Titolare informa il Responsabile circa il/i soggetto/i autorizzato/i a richiedere fornitura di dati, con eventuali limitazioni di ambito.

2.3 Registro dei trattamenti

Il Responsabile tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento.

Il Responsabile mette a disposizione dell'Autorità di controllo il Registro, ove richiesto, dandone al contempo informazione al Titolare.

2.4 Autorità di controllo

Il Responsabile è tenuto in ogni caso a cooperare, su richiesta, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Il Responsabile si obbliga a cooperare con il Titolare al fine di fornire tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessaria affinché il Titolare possa adempiere alle richieste dell'Autorità di controllo ovvero qualora si rendessero necessarie informazioni in caso di precontenzioso o contenzioso.

2.5 Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicite dall'Autorità Giudiziaria.

2.6 Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento

Il Sub-Responsabile del trattamento, laddove individuato ai sensi del precedente punto 1, dovrà rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile dalla

Normativa in materia di protezione dei dati personali e dal Titolare con il presente Atto e le eventuali ulteriori istruzioni documentate che lo stesso dovesse impartire.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile.

Il Responsabile si impegna a richiedere al Titolare l'autorizzazione per eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento.

Il Responsabile si impegna comunque a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del Regolamento, per quanto applicabili.

2.7 Riservatezza e formazione delle persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate in relazione alle Norme in materia di protezione dei dati personali e pienamente edotte rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento dei dati garantisce che solo il personale qualificato, debitamente autorizzato e istruito, tratterà i dati personali ai sensi del presente Atto. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e che ha accesso ai dati personali li tratti secondo specifiche istruzioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile stesso, in conformità con questo Atto. Per l'attuazione dell'obbligo di cui sopra, il Responsabile del trattamento fornirà a tali persone autorizzate istruzioni dettagliate e formazione al fine di conformarsi al Regolamento e al presente Atto; assicurerà che ogni persona avrà accesso solo ai dati personali la cui conoscenza è necessaria per svolgere i compiti loro assegnati. I nomi di tali persone autorizzate al trattamento saranno forniti al Titolare se richiesto.

2.8 Obblighi del Responsabile nell'ambito dei diritti esercitati dagli interessati

Il Responsabile, ove richiesto, deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15-23 del Regolamento, vale a dire alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Qualora gli interessati trasmettano la richiesta per l'esercizio dei loro diritti al Responsabile, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente al Titolare.

2.9 Misure di sicurezza

Il Responsabile, sulla base delle indicazioni del Titolare, adotta le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento.

Nell'esecuzione dell'Attività, il Responsabile supporta il Titolare nel tener conto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.

Al fine di ridurre e mantenere per quanto più possibile al minimo i rischi e i pericoli derivanti dal trattamento dei dati personali, il Responsabile si impegna ad individuare le misure tecniche e organizzative più adeguate da mettere in atto nel rispetto dei vincoli dell'Attività e sulla base delle indicazioni del Titolare, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del

Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

2.10 Cancellazione e distruzione dei dati

È facoltà del Titolare, terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, ottenere in qualunque momento la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali e la cancellazione totale di tutte le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

2.11 Ispezioni e revisione

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi a suo carico, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato, anche attraverso periodiche attività di audit, con modalità che saranno, di volta in volta, concordate.

2.12 Codici di condotta

Ne caso in cui il Responsabile del trattamento aderisca a un codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento, tale adesione può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 del Regolamento.

2.13 Violazioni dei dati

Il Responsabile del trattamento si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, in caso di violazione dei dati che sia tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare la violazione dei dati personali “senza ingiustificato ritardo”, ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 33 del Regolamento. Tale obbligo di cooperazione si impone anche nel caso in cui il Titolare debba comunicare la violazione all’interessato.

2.14 Valutazione di impatto

Per svolgere la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali il Titolare può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere il Titolare, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d’impatto, così come disciplinata dall’articolo 35 citato, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali o del suo aggiornamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna altresì ad assistere il Titolare nell’attività di consultazione preventiva dell’Autorità di controllo prevista dall’articolo 36 del Regolamento.

2.15 Modifiche normative

Nell’eventualità di qualsiasi modifica delle norme in materia di protezione dei dati personali, il

Responsabile del trattamento supporta, nel rispetto dei vincoli dell'attività e nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, il Titolare negli adeguamenti necessari.

* * *

Firmato da:

(Titolare del trattamento dei dati personali)

**PER IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL CAPO DIPARTIMENTO**

(Responsabile del trattamento dei dati personali)